

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE**  
**Sezione civile**

Il Giudice Valentina Tumedei,  
nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. *omissis*/2017  
promosso da:

CLIENTE

contro:

*ricorrente*

BANCA

nonché contro:

*resistente*

NOTAIO

*resistente contumace*

letti gli atti, i documenti ed i verbali di causa,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/02/2018; pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., un CLIENTE ha chiesto che sia ordinata la sospensione dell'iscrizione del proprio nominativo dal registro dei protesti tenuto presso la Camera di Commercio di *omissis* o comunque che siano adottati i provvedimenti più idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, esponendo:

- quanto al *fumus boni iuris*: che in data 07/06/2017 subiva il furto, all'interno della propria autovettura, di un borsello nero contenente, tra le altre cose, due carnet di assegni; che provvedeva a denunciare il furto e ad avvertire l'istituto di credito emittente di quanto occorso; che tuttavia in data 30/10/2017 la banca lo contattava per riferirgli **che due degli assegni rubati**, precisamente il n. *omissis* per l'importo di € 1.271,30 ed il n. *omissis* per l'importo di € 3.394,04, erano posti all'incasso rispettivamente in data 28/10/2017 presso l'istituto di credito di *omissis* ed in data 30/10/2017 presso l'istituto di Credito di *omissis*; che gli assegni predetti **erano protestati dal Notaio** in data 06/11/2017 ed il 09/11/2017 **con la causale di "assegno denunciato rubato con firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen"**; che pertanto la BANCA, nonostante fosse a conoscenza del furto e l'acclarata contraffazione dei titoli riportanti un nome completamente diverso da quello di parte ricorrente, ha proceduto al protesto del correntista; che pertanto sussiste la responsabilità dell'istituto di credito nonché del Notaio poiché la prima non ha comunicato al pubblico ufficiale che il titolare del conto era soggetto diverso dal nominativo del sottoscrittore degli assegni ed il Notaio ha violato il dovere di diligenza impostogli ex art. 1176 co. 2 cod. civ.;
- quanto al *periculum in mora*: che è titolare di una ditta individuale e che il permanere dell'illegittima levata del protesto gli causa inevitabilmente un danno all'immagine che si accresce in relazione al trascorrere del tempo;
- quanto all'azione di merito: che è intenzione agire in via ordinaria al fine di ottenere la cancellazione definitiva del nominativo dal registro dei protesti.

Ordinanza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, del 29.03.2018.

Si è costituita in giudizio la BANCA, la quale, evidenziata la violazione del dovere di diligenza nella custodia dei titoli da parte del correntista e dedotta la legittimità della levata del protesto nonché l'insussistenza del *periculum in mora*, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nonostante la regolarità della notificazione, non si è invece costituito in giudizio il Notaio, che pertanto deve essere dichiarato contumace.

È necessario premettere in iure che il procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. è volto unicamente ad assicurare una tutela provvisoria della situazione giuridica fatta valere, nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito, al quale è funzionalmente collegato.

Nel ricorso d'urgenza, pertanto, è pregiudiziale ad ogni valutazione nel merito la verifica della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 700 cod. proc. civ., il quale esige la contestuale concorrenza del *fumus boni iuris* - verosimiglianza, *prima facie*, ossia ad un accertamento sommario, dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela - e del *periculum in mora* - minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto durante il tempo necessario per farlo valere in via ordinaria - così che se anche uno solo dei menzionati requisiti manchi il provvedimento d'urgenza deve essere rifiutato.

Nel caso di specie il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento atteso che difetta il requisito del *fumus boni iuris*.

Preliminarmente si osserva che **la funzione del protesto è sia quella - primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa) dal creditore verso gli altri obbligati cartolari** (il titolo, infatti, non è inesistente ed è anzi validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti: sul punto si segnalano, ex multis, Trib. Roma, sez. II, 19/10/2015, Trib. Bologna, sez. III, 11/10/2007, Trib. Bologna, sez. III, sentenza n. 2598 del 12/02/2007, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 6006 del 16/04/2003), **sia quella, in ipotesi di inadempienza cartolare o, al più, di mancata autorizzazione a rilasciare assegni, di tutelare la fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento** (cfr. da ultimo Cass., civ., 14 febbraio 2006, n. 3140; Cass. civ., 10 marzo 2000, n. 2742).

Sulla scorta di questi principi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di protesto di assegno bancario (anche se rubato, smarrito, alterato o contraffatto), **“nel caso in cui la firma di traenza o di emittenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno [...], non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l'assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.”** (così Cass. civ., sez. I del 14/09/2016 n. 18083).

La Suprema Corte ha altresì aggiunto che **“Nell'ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata apposta una firma di traenza con un nome leggibile che risulti totalmente diverso da quello del titolare del conto di traenza, la banca, al fine di evitare che il protesto dell'assegno**

Ordinanza, Tribunale di Crotone, Giudice Valentina Tumedei, del 29.03.2018.

*sia levato al nome del correntista, ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione” (Cass. civ., sez. I, sentenza del 16/04/2003 n. 6006).*

Dai predetti richiami giurisprudenziali si evince dunque che la *ratio* in materia è quella secondo cui il protesto deve essere elevato nei confronti di chi risulti, in modo certo ed inconfutabile, aver emesso il titolo secondo quello che si evince dalla firma di emittenza o di traenza, dovendo, diversamente, essere elevato nei confronti del correntista al fine di consentire al protesto di realizzare la finalità cui è preposto.

Nel caso di specie è pacifico che l'istituto di credito ha provveduto ad elevare il protesto **per la non conformità delle sottoscrizioni** dei titoli allo specimen e – del tutto condivisibilmente (si vedano gli assegni prodotti in atti) – **per l'illeggibilità delle sottoscrizioni medesima**.

Nell'impossibilità di individuare i nominativi dei reali sottoscrittori emittenti, al fine di garantire al protesto la funzione precipua anzidetta, si ritiene che l'istituto di credito, con motivazione pertinente e corretta, ha legittimamente provveduto ad elevare il protesto nei confronti del cliente correntista.

Sulla scorta delle medesime ragioni non è ravvisabile alcuna responsabilità neppure in capo al pubblico ufficiale che concretamente ha accertato il protesto.

Come accennato, l'assenza del *fumus boni iuris* rende superflua ogni indagine in ordine al *periculum in mora*.

Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a favore della sola resistente che si è costituita, alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50% in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e della circostanza che il procedimento cautelare si è svolto e concluso in un'unica udienza.

### PQM

Il Tribunale di Crotone, nel procedimento cautelare indicato in epigrafe, visti gli artt. 669 bis ss. e 700 cod. proc. civ.

- dichiara la contumacia del NOTAIO;
- rigetta la domanda ex art. 700 cod. proc. civ. proposta dal CLIENTE;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore della BANCA in complessivi € 1.190,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Crotone, 29/03/2018

Il Giudice  
Valentina Tumedei

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*